Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO
Resoconti
Allegati

n. 404
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 4 agosto 2020

INDICE

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:
Plenaria . . . . . *Pag.* 3

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):
Plenaria . . . . . *Pag.* 17

Commissioni permanenti

5ª - Bilancio:
Plenaria . . . . . *Pag.* 26

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 4 agosto 2020

Plenaria

71ª Seduta

Presidenza del Presidente
GASPARRI

La seduta inizia alle ore 21,35.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale ordinario di Torino, in relazione ad un procedimento penale riguardante il signor Stefano Esposito, senatore all'epoca dei fatti

(Esame e conclusione)

Il PRESIDENTE comunica che, con ricorso depositato il 20 febbraio 2020, il Tribunale ordinario di Torino – Sesta sezione penale, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato a seguito della deliberazione del 9 gennaio 2019 con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che le dichiarazioni rese dal signor Stefano Esposito, senatore all'epoca dei fatti, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto, nella garanzia di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 26 maggio 2020, n. 148, depositata in cancelleria il successivo 10 luglio 2020.

L'ordinanza medesima, unitamente al ricorso introduttivo, sono stati notificati al Senato il 30 luglio 2020.

In pari data il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, la questione relativa alla costituzione del Senato nel giu-

dizio per conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale ordinario di Torino – Sesta sezione penale.

Si rammenta che l'*ex* senatore Stefano Esposito è imputato per il delitto di diffamazione a mezzo stampa, di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale, per aver offeso la reputazione del dottor Livio Pepino.

I fatti all'origine del procedimento riguardano alcune affermazioni rese dall'allora senatore Esposito nel corso di un'intervista radiofonica rilasciata telefonicamente alla trasmissione «La Zanzara» di Radio 24 in data 13 gennaio 2014. Nel corso della predetta intervista, facendo riferimento ad un episodio intimidatorio da lui subito il giorno precedente, alla domanda dell'intervistatore «...insomma, secondo te, si sanno i nomi e cognomi di quelli che ti hanno messo le bottiglie di molotov, tu li conosci?» l'allora senatore Esposito rispondeva «[...] materialmente no, chi sono i mandanti però, guarda, è fin troppo facile»...«ma guarda, basta leggere..., basta leggere continuamente tutti quelli che continuano a difendere questo modo di fare», «cioè ci sono...ci sono libri, è pieno di librerie e di libri contro la Torino-Lione che giustificano anche le azioni violente. C'è il libro di Livio Pepino, *ex* capo di Magistratura Democratica [...] che basta leggerlo! Cioè che è un libro...»; e ancora, a domanda dell'intervistatore a chi riferisse l'espressione «cattivi maestri», affermava: «mi riferisco a questa gente che..., mi riferisco a gente come Pepino che, invece di prendere le distanze, scrivono dei libri per attaccare Caselli [...] che fa..., eh, che reprime questi fenomeni».

Eccepita, nel corso del giudizio, l'insindacabilità delle opinioni ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, il Tribunale di Torino, ritenendo non del tutto evidente né la sussistenza di una prevalente causa di proscioglimento nel merito, né la ricorrenza integrale dei presupposti applicativi della causa di non punibilità con riferimento a tutte le diverse manifestazioni del pensiero oggetto di contestazione, ha disposto la trasmissione degli atti al Senato della Repubblica, sospendendo il processo.

La Giunta, con riferimento alla fattispecie in esame, ha ritenuto all'unanimità che ricorressero tutte le condizioni indicate dalla giurisprudenza della Corte costituzionale per la configurabilità della prerogativa dell'insindacabilità (*Doc*. IV-*ter*, n. 1-A).

La Giunta ha infatti reputato che le argomentazioni espresse nel corso dell'intervista oggetto della querela fossero sostanzialmente riconducibili ai contenuti di numerosi interventi – tra i quali in particolare quelli del 28 maggio 2013, 3 luglio 2013, 11 luglio 2013, 23 luglio 2013 e 30 luglio 2013 – effettuati dall'*ex* senatore Esposito in Aula, volti ad esprimere una decisa critica per coloro che non condannavano le violenze legate alla contestazione dei cantieri TAV e che non si fermavano nemmeno di fronte all'operato del procuratore Caselli, impegnato a contrastare questi fenomeni criminosi.

In data 9 gennaio 2019 l'Assemblea ha approvato le conclusioni della Giunta.

In riferimento alla predetta deliberazione il Tribunale ordinario di Torino – Sesta sezione penale, non ravvisando la sussistenza del nesso fun-

zionale, con ricorso depositato il 20 febbraio 2020, ha sollevato conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale.

Ad avviso del Tribunale di Torino non sembra che gli interventi addotti a sostegno dell'insindacabilità delle affermazioni oggetto dell'imputazione evidenzino una sostanziale corrispondenza con le opinioni espresse dal senatore Esposito nell'esercizio delle funzioni di parlamentare.

Secondo l'autorità procedente, a differenza di altri giudizi riguardanti lo stesso senatore Esposito, nel processo in questione le dichiarazioni dell'imputato sono rivolte ad un soggetto che non risulta attivista o manifestante del movimento NO TAV, ma che ha solo espresso un pensiero sulle vicende connesse alla linea ferroviaria Torino-Lione di segno opposto a quello di Stefano Esposito; l'accusa di avere spinto o indotto qualcuno a posizionare tre bottiglie *molotov* dinanzi al proprio uscio di casa appare pertanto – sempre secondo il magistrato – solo «artificiosamente» connessa all'attività parlamentare dell'imputato.

La deliberazione del Senato, ad avviso del Tribunale di Torino, impedirebbe al giudice ordinario di effettuare il vaglio teso a verificare se le affermazioni ritenute lesive dalla persona offesa rientrino nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero, di cui all'articolo 21 della Costituzione, o lo trascendano confluendo nella fattispecie delittuosa contestata all'imputato.

Il suddetto Tribunale ha quindi chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare che non spettava al Senato della Repubblica la valutazione della condotta addebitabile al senatore Stefano Esposito, in quanto estranea alla previsione di cui all'articolo 68 della Costituzione, richiedendo altresì l'annullamento della deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato il 9 gennaio 2019.

Come di consueto, si propone che la Giunta riferisca all'Assemblea in senso favorevole alla costituzione del Senato nel conflitto di attribuzione in questione, nell'ambito del quale la Corte costituzionale potrà valutare e assumere le decisioni più opportune rispetto al caso in oggetto.

Il senatore CRUCIOLI *(M5S)* ritiene del tutto inopportuno che il Senato si costituisca in giudizio nel conflitto di attribuzione, atteso che la Corte costituzionale ha la possibilità di assumere comunque le proprie decisioni sui profili in questione. Esprime pertanto il proprio avviso contrario rispetto alla proposta formulata dal Presidente Gasparri.

Il senatore CUCCA *(IV-PSI)*, dopo aver evidenziato che il Senato deve costituirsi in giudizio per difendere le proprie decisioni e le proprie prerogative, manifesta la sua condivisione rispetto alla proposta illustrata dal Presidente.

Il senatore DE FALCO *(Misto)* esprime il proprio avviso favorevole in ordine alla costituzione in giudizio del Senato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale ordinario di Torino.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta in questione.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Campania

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 19 dicembre 2018 e proseguito nelle sedute del 5 marzo, 9 e 17 aprile, 5 e 13 giugno e 11 settembre 2019, nonché dell'8 gennaio, 11 febbraio, 3 marzo, 19 maggio (pomeridiana), 25 e 26 maggio, 7, 22 e 23 luglio 2020.

Il relatore, senatore PAROLI *(FIBP-UDC)*, rinvia preliminarmente alla relazione parziale esposta alla Giunta nella seduta del 18 dicembre 2018 per quanto concerne la proclamazione degli eletti da parte dell'Ufficio elettorale regionale, le sostituzioni effettuate dalla Giunta provvisoria e l'illustrazione dei ricorsi proposti e degli esposti pervenuti avverso le proclamazioni nella regione. A tale riguardo, rivolge un sentito ringraziamento al senatore Malan – al quale è subentrato nella veste di relatore – per la serietà e lo scrupolo del lavoro da lui svolto.

Ricorda quindi i controlli effettuati dal comitato per l'esame dei verbali e delle schede, di cui si è dato conto nella seduta del 19 maggio scorso.

In data 22 luglio 2020 il relatore originariamente individuato, senatore Malan, – pur precisando di essere costretto ad esprimersi sulla base di elementi non ritenuti da lui sufficienti – proponeva una relazione conclusiva, che teneva conto delle rettifiche rilevate dal Comitato di revisione. Tale relazione veniva respinta a maggioranza dalla Giunta il giorno 23 luglio 2020.

Di fronte alla bocciatura della suddetta relazione, l'unica fonte disponibile sono i dati di proclamazione cui si fa espresso riferimento per quanto riguarda i risultati nei collegi uninominali.

Per quanto riguarda i 18 seggi da assegnare per la parte proporzionale sono attribuiti nel modo seguente: n. 3 seggi alla Coalizione di Centro sinistra, di cui n. 3 seggi al Partito democratico; n. 6 seggi alla coalizione di Centro destra, di cui n. 4 seggi al Movimento Forza Italia; n. 1 seggio alla Lega; n. 1 seggio a Fratelli d'Italia; n. 9 seggi al Movimento 5 Stelle.

È necessario, a questo punto, ricordare che la Giunta deve valutare ogni fattispecie elettorale, caso per caso, anche in relazione alla presentazione o meno di ricorsi elettorali e delle argomentazioni specificamente contenute in essi.

Quest'ultima impostazione può essere sintetizzata in un significativo inciso, contenuto nella famosa sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 2886 del 2011 (relativa alla questione della distribuzione dei seggi fra circoscrizioni ai fini delle elezioni europee), in cui è stato precisato «che il presente contenzioso non può avere effetto favorevole che a vantaggio di colui che lo ha tempestivamente promosso, vertendosi in materia di posizioni individualmente scindibili».

Passando dal metodo al merito, con riferimento al ricorso presentato dal candidato Lotito ci si soffermerà sui motivi aggiunti presentati in data 19 novembre 2018, che appaiono risolutivi ai fini della sua definizione in senso favorevole e che consentono quindi di soprassedere sulle altre argomentazioni.

Il candidato Lotito invoca – ed è l'unico ricorso presentato in tutte le Regioni che richiede tale meccanismo complesso di attribuzione dei seggi, per cui qualsiasi decisione della Giunta non potrà che riguardare il suo caso singolo per le premesse metodologiche sopra riportate – una sorta di combinato disposto di una pedissequa attribuzione (non solo) dei seggi spettanti ai tre collegi plurinominali della Regione Campania sulla base della popolazione (secondo l'*actio finium regundorum* rappresentata dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017) e (ma anche) di un criterio logico-matematico di assegnazione dei seggi tra le varie liste, che appare avere una sua plausibilità.

In ordine alla ripartizione dei seggi nei tre collegi plurinominali e alle liste, in applicazione allo spirito della norma, ed in particolare all'articolo 17, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 533 del 1993, si procede innanzitutto ad attribuire a ciascuna lista nei vari collegi un numero di seggi pari alle parti intere del quoziente cosiddetto «di attribuzione».

Successivamente occorre procedere nel modo di seguito indicato, per evidenti ragioni da un lato di «equità aritmetica» e dall'altro lato di analogia rispetto al settimo periodo della lettera *c)*, recante l'esclusione dall'attribuzione dei seggi mediante il riferimento alle maggiori parti decimali non utilizzate per quanto riguarda le liste che già hanno ottenuto i numeri di seggi ad esse complessivamente assegnati a livello regionale.

Una volta assegnati i seggi sulla base dei quozienti interi alle varie liste, si passa all'attribuzione (mediante le parti decimali) dei seggi alle liste, cui spettano seggi a livello regionale ma che non hanno goduto di quozienti interi.

In terza battuta, si utilizzano le maggiori parti decimali delle liste che pur hanno già goduto di quozienti interi ma a cui debbono ancora essere attribuiti seggi.

Volendo sintetizzare i risultati derivanti dall'applicazione dell'invocato criterio logico-giuridico e del principio del rispetto del numero dei seggi assegnati ai singoli collegi plurinominali sulla base della popolazione, si prospetta il seguente schema riassuntivo.

Sulla base dei dati di proclamazione, nella Regione sono stati attribuiti 18 seggi nei collegi plurinominali: 5 seggi nel collegio 1, 7 seggi nel collegio 2, 6 nel collegio 3.

A livello di riparto regionale, tra singole liste e liste coalizzate, risultano assegnati: 9 seggi al Movimento 5 Stelle, 1 seggio alla Lega, 4 seggi a Forza Italia, 1 seggio a Fratelli d'Italia e 3 seggi al PD.

Successivamente, i seggi sono assegnati dapprima solo con i quozienti interi: sulla base di questa operazione, il Movimento 5 Stelle consegue tutti i 9 seggi che devono essere attribuiti a tale lista, mentre Forza Italia ottiene 1 dei 4 seggi complessivi di cui ha diritto. Nessun'altra delle liste consegue seggi tramite i quozienti interi. Si procede quindi all'attribuzione dei restanti seggi sulla base della graduatoria delle più alte parti decimali.

Secondo il criterio descritto le liste che hanno ricevuto già dei seggi con i quozienti interi vanno in coda a questa graduatoria ai fini dell'utilizzazione delle parti decimali. È il caso di Forza Italia. L'assegnazione viene effettuata nel collegio 2 perché il collegio 3 era già stato completato con l'operazione precedente.

In virtù di queste operazioni, quindi, tutte le liste hanno assegnato il numero di seggi loro spettanti, nonché viene rispettato il numero dei seggi da attribuire in ciascuno dei tre collegi uninominali della Regione.

L'unica variante rispetto alle proclamazioni iniziali riguarda la lista di Forza Italia. Vengono eletti i candidati Lonardo, con il subentro di Lotito nel collegio 1; nel collegio 2 De Siano e Lonardo (eletta in questo collegio, in quanto vi ha conseguito una cifra elettorale percentuale più bassa rispetto al collegio 1); Cesaro nel collegio 3. Verrebbe escluso il senatore Carbone (collegio 3).

Acclarata la ragionevolezza complessiva dei criteri indicati, si ritiene meritevole di accoglimento il ricorso presentato dal candidato Lotito e si propone quindi di procedere alle conseguenti fasi di contestazione dell'elezione del candidato interessato della lista di Forza Italia (Carbone).

In conclusione, alla luce di quanto esposto in precedenza ed anche nelle precedenti relazioni del 19 dicembre 2018 e del 19 maggio 2019, in mancanza di ulteriori elementi nuovi e sulla base del mandato ricevuto dalla Giunta, pur essendo disponibile ad ogni indicazione o disposizione della stessa Giunta, si propone: in primo luogo, ai sensi dell'articolo 10. comma 1, del Regolamento per la verifica dei poteri, la contestazione dell'elezione del senatore Vincenzo Carbone.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del medesimo Regolamento, sarà poi cura del Presidente della Giunta, d'intesa con il Presidente del Senato, fissare il giorno e l'ora per la seduta pubblica riguardante l'elezione eventualmente dichiarata contestata. Infine, si ricorda che allo stato e nelle more della verifica del calcolo effettuato dall'Ufficio elettorale Centrale Nazionale, risulta confermata l'attribuzione di tutti gli altri seggi spettanti alla regione.

Pertanto la convalida dei senatori eletti nella regione potrà avere luogo al termine delle suddette operazioni.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

Il senatore GRASSO *(Misto-LeU)* ritiene che nella relazione si avvalora, di fatto, la tesi che la distruzione di alcune schede elettorali renderebbe inefficaci i successivi accertamenti del Comitato e le rettifiche conseguenti.

Su questo la Giunta aveva già assunto una decisione nell'unico senso possibile, ovvero che tale incresciosa situazione non compromette l'attendibilità dell'accertamento sull'attribuzione dei dati mediante l'impiego di strumenti di prova diversi dall'esame diretto delle schede, vista la disponibilità dei verbali delle sezioni e delle tabelle di scrutinio oltre che dei dati di proclamazione.

Il Comitato ha svolto il proprio approfondimento sulle schede, sui verbali e sulle tabelle di scrutinio («strumenti di prova diversi», come si definiscono), quindi non compromettendo l'attendibilità dell'accertamento.

Occorre riflettere sul fatto che non è un caso che nella formazione dei plichi al termine dello scrutinio le evidenze del voto (schede, tabelle e verbale di scrutinio) siano separate e inviate (anche) per la conservazione in luoghi diversi. La busta contenente le schede valide e le tabelle di scrutinio è consegnata al Tribunale (o Sezione distaccata del Tribunale); la busta contenente il verbale delle operazioni del seggio è consegnata all'Ufficio elettorale regionale presso la Corte d'appello.

Le diverse destinazioni sono pensate anche per prevenire eventuali problemi che potrebbero incorrere alle prove di scrutinio e quindi a salvaguardia del risultato elettorale. Ed è questo il caso, con riferimento alle schede distrutte.

Questa considerazione offre perciò una motivazione oggettiva e incontrovertibile alla Sentenza Consiglio di Stato, V Sezione, 23 gennaio 2007, n. 197: «Anche se dagli artt. 54, 66 e 74 del t. u. 570/1960 è ricavabile un principio di conservazione del materiale elettorale sino alla definizione del contenzioso, nel senso che gli organi del Ministero dell'interno prima di procedere alla distruzione delle schede elettorali devono accertarsi della pendenza di ricorsi elettorali, tale principio deve contemperarsi con altri principi che disciplinano la materia elettorale (strumentalità delle forme, conservazione della volontà degli elettori) e l'attività amministrativa in genere (conservazione degli atti, ragionevolezza, proporzionalità). Ne consegue che la distruzione delle schede elettorali in pendenza di un ricorso, per quanto deprecabile, non determina di per sé l'invalidità delle operazioni elettorali se non risulta preclusa l'attendibilità dell'accertamento della verità mediante l'impiego di strumenti di prova diversi dall'esame diretto delle schede».

Cade perciò qualsiasi perplessità sulla «inefficacia» delle verifiche che il Comitato ha svolto su tabelle e verbali, in assenza delle schede erroneamente distrutte.

È solo il caso di far notare che laddove si decidesse di non utilizzare verbali e tabelle nel caso di irreperibilità delle schede, si costituirebbe un precedente che di fatto inficerebbe i poteri di verifica della Giunta.

È poi da notare che questa modalità (verifica sulle tabelle e sui verbali) è anche quella utilizzata dall'Ufficio elettorale regionale per la prima

correzione relativa a 72 sezioni, che pure è ricompresa nei dati di proclamazione che si vorrebbero validare.

Se si contesta questo metodo, per coerenza, si dovrebbe sostenere che i dati da validare siano quelli dell'11 marzo, quando il metodo di verifica non era stato applicato. Ma si tratta, ovviamente, di un assurdo alla luce delle verifiche successive.

La relazione accoglie le motivazioni del ricorso Lotito sulla rigidità del rapporto seggi/popolazione. Diversi ricorsi presentati si appellano al principio della rappresentanza territoriale di cui all'articolo 57 della Costituzione e chiedono di rispettare il numero di seggi previsti per ogni collegio dal decreto del Presidente della Repubblica (DPR) del 28 dicembre 2017.

Ma la legge elettorale vigente prevede che può verificarsi che, individuata una lista come «eccedentaria» o «deficitaria», il collegio in cui viene ceduto e attribuito il seggio non sia il medesimo e che quindi per quella determinata lista il numero di seggi attribuiti in ciascun collegio plurinominale può non corrispondere al numero di seggi individuati dalla procedura fino a quel punto; il meccanismo descritto può quindi, per sua natura, far registrare per le liste oggetto di compensazione difformità a livello di collegio plurinominale tra la prima ripartizione e l'assegnazione finale effettiva.

L'articolo 57 della Costituzione impone chiaramente la base regionale di elezione del Senato e la proporzionalità tra il numero di seggi e la popolazione della Regione, non già di una qualsiasi porzione di territorio subregionale, quand'anche si tratti di un collegio elettorale.

Il meccanismo stabilito dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993, garantisce a livello regionale (e quindi di Circoscrizione) il rispetto del rapporto tra i seggi e la popolazione. Né questo principio può essere trasferito ai collegi. Né sul rapporto seggi/popolazione può esserci analogia con l'articolo 56 della Costituzione che si riferisce alla Camera dei deputati, dove esistono il Collegio Unico Nazionale e le Circoscrizioni sub-regionali. Per il Senato della Repubblica il livello territoriale in cui deve essere rispettato il rapporto seggi/popolazione è la Circoscrizione, ossia la regione.

La relazione basa i propri conteggi sui dati di proclamazione assumendoli come corretti. Sancisce cioè che si torna al punto in cui ci si trovava nel novembre 2018: significa disconoscere tutto il lavoro di verifica fin qui svolto dal Comitato e dagli uffici, nonché rivedere alcune decisioni già assunte dalla Giunta.

La più eclatante contraddizione fa sicuramente riferimento al ricorso Boccardi (Puglia-2, controinteressata la senatrice Minuto). Se si accettano le argomentazioni della relazione Paroli (perfettamente aderenti al ricorso Lotito), si dichiara un'incoerenza con la precedente e recente decisione della Giunta che ha «sancito» che l'assegnazione di seggi prevista dal DPR 28 dicembre 2017 non è rigida (come difatti si evince dalla legge). Infatti il DPR assegna 6 seggi sia a Puglia-1 che a Puglia-2; l'eventuale annullamento dell'elezione della senatrice Minuto in favore del ricorrente

Boccardi, condurrebbe ad una suddivisione di 5 seggi nel collegio 1 e di 7 seggi nel collegio 2. Sarebbero quindi usati due pesi e due misure.

Tra l'altro secondo il relatore, il metodo invocato (quello suggerito nel ricorso Lotito) «appare» essere plausibile. Un metodo di assegnazione dei seggi non deve apparire, deve essere (ragionevole e convincente). E lo può essere solo se si riferisce ad una norma uguale per ogni regione.

Infine la relazione recepisce una vera e propria distorsione dell'articolo 17, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo n. 533 del 1993 che, per inciso, descrive puntualmente le operazioni da svolgere in sequenza, senza dare possibilità ad interpretazioni e metodi altri.

I passaggi, indicati precisamente nella norma, giova ricordare, sono i seguenti e non conducono a interpretazioni né sull'«aritmetica», né sulle «analogie»: per ciascun collegio, la somma dei voti di tutte le liste alle quali devono essere assegnati seggi va divisa per il numero dei seggi da attribuire nel collegio; si ottiene così il quoziente di collegio; per ciascun collegio, i voti di ogni lista sono divisi per il quoziente di collegio; si ottiene così il quoziente di attribuzione, la cui parte intera sono seggi da assegnare; i seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali (resti); si escludono dall'attribuzione con i resti le liste che hanno già i seggi di cui alle lettere *a)* e *b)*; successivamente si accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi delle lettere *a)* e *b)*; in caso negativo, si determina la lista che ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi tale seggio e lo assegna alla lista deficitaria nel collegio in cui ha la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata.

Nella legge, ad esempio, non è detto che le parti decimali delle liste che hanno già ricevuto seggi con le parti intere vadano in coda ad una graduatoria per la ripartizione, come sostenuto dal ricorrente. Né si può contrabbandare che la frase «esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere *a)* e *b)*» possa concretizzarsi in una graduatoria e tantomeno si riferisca alla ripartizione dei seggi nei collegi: le lettere *a)* e *b)* si riferiscono alle liste e non ai collegi.

L'esclusione, secondo la legge, porta ad eliminare dalle successive operazioni solo la lista Movimento 5 Stelle alla quale sono attribuiti i seggi (n. 9) già definiti con le lettere *a)* e *b)*; le altre liste partecipano tutte, collegio per collegio, al riparto con i resti. Conviene ricordare che i seggi definitivi spettanti a ciascuna lista sono definiti dalle lettere *a)* e *b)*, la lettera *c)* serve a ripartire quella spettanza nei singoli collegi, ma il dato definitivo di assegnazione è e rimane quello delle precedenti lettere.

Ricordati i dati elettorali della lista Forza Italia con particolare riguardo al quoziente e alle parti decimali, osserva che i tre collegi hanno tutti un'assegnazione «intera». Per assegnare il quarto seggio spettante a

Forza Italia nel collegio 2, si sarebbe «costretti» ad individuare un meccanismo – che, giova ribadire, sarebbe unico in Italia e non conforme alla legge elettorale – per cui le liste che hanno ottenuto seggi «interi» andrebbero in coda ad un'ipotetica graduatoria non prevista dalla legge. Dopodiché, con un'affermazione illogica si dovrebbe sostenere, come la relazione sostiene, che «L'assegnazione si fa nel collegio 2 perché il 3 era già stato completato con l'operazione precedente». Si tratta di un'affermazione illogica in quanto si assegnerebbe il seggio non al primo collegio col resto più alto, ma al secondo.

Per tutti questi motivi ritiene che la relazione Paroli sia in alcune parti non aderente alle norme vigenti e in altre, alla luce delle verifiche e dei riconteggi operati dal Comitato, addirittura fuorviante.

L'utilizzo dei dati di proclamazione che a questo punto è palese che non sono corretti, può essere quindi soltanto un esercizio accademico privo di valore.

Ritiene che la Giunta abbia il dovere di rettificare i dati sulla base delle verifiche svolte dal Comitato.

Infine fa richiesta di un supplemento istruttorio. Il dottor Stefano Petitti, presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale nel 2018, audito dalla Giunta per le elezioni della Camera dei deputati lo scorso 4 ottobre 2018 ha, tra l'altro, affermato in termini generali: «In questo contesto normativo, l'Ufficio centrale ha tentato di coordinare e uniformare quanto più possibile le attività degli uffici circoscrizionali e regionali anche attraverso la predisposizione di linee guida per singole fasi del procedimento».

Reputa che sarebbe utile acquisire quelle linee guida, quantomeno nella parte che riguarda il Senato ed eventualmente audire l'attuale Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale, visto che il dottor Petitti attualmente svolge altro prestigioso ufficio.

Il senatore CRUCIOLI *(M5S)* rileva che, a prescindere dalla questione interpretativa delle norme elettorali che disciplinano il meccanismo della compensazione dei seggi tra liste eccedentarie e deficitarie, emerge con evidenza che i dati di proclamazione divergono dagli esiti dell'istruttoria svolta dal Comitato di revisione di cui ha fatto parte. A suo avviso, le risultanze del Comitato non possono essere contraddette avendo dato luogo ad accertamenti numerici che determinano in modo inequivocabile il passaggio del seggio dalla lista Forza Italia alla lista Liberi e Uguali. L'obiezione secondo la quale la distruzione di una parte delle schede valide impedirebbe di acquisire questo esito non può essere accolta poiché il Comitato nella sua attività di controllo e di revisione ha impiegato con scrupolo tutti gli strumenti a disposizione, effettuando una disamina di tutti i verbali di sezione e delle tabelle di scrutinio.

Pertanto, la Giunta commetterebbe un grave errore, sia di ordine concettuale che di ordine giuridico, se validasse i risultati che promanano dai dati di proclamazione che risultano essere differenti dai dati numerici effettivi, come riscontrati dal Comitato di revisione. Per queste ragioni, di-

chiara non condivisibili i contenuti della proposta avanzata dal relatore Paroli.

Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione.

Previa verifica del prescritto numero legale, è posta quindi ai voti la richiesta di supplemento istruttorio avanzata dal senatore Grasso.

La Giunta respinge a maggioranza.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto.

Secondo la senatrice EVANGELISTA *(M5S)* nella verifica dei poteri della regione Campania sono stati appurati gravi errori e discordanze che determinano in modo chiaro l'attribuzione del seggio alla lista Liberi e Uguali, anziché alla lista Forza Italia. Le risultanze del Comitato di revisione devono essere quindi integralmente accolte dalla Giunta atteso che è emerso che i dati di proclamazione contenevano anomalie significative.

Per quanto concerne invece la questione interpretativa sollevata dal ricorso del candidato Lotito, reputa che un suo accoglimento sarebbe paradossale e contraddittorio con le determinazioni già assunte dalla Giunta in altre Regioni nelle quali il meccanismo della compensazione dei seggi tra liste eccedentarie e deficitarie – contestato nel ricorso suddetto – è stato considerato legittimo. Peraltro, il ricorrente introduce, tramite un'interpretazione creativa, una serie di operazioni nel calcolo dei voti e nell'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali che non trova fondamento nella legge elettorale. In particolare, rileva che appare illogico ed illegittimo sostenere che la graduatoria delle più alte parti decimali debba essere effettuata nell'ambito dell'intera circoscrizione regionale, quando invece la disciplina elettorale la prevede espressamente a livello di collegi plurinominali.

Annuncia quindi il voto contrario dei senatori del MoVimento Cinque Stelle sulla proposta del relatore.

Il senatore GRASSO *(Misto-LeU)*, nel ribadire le argomentazioni già riferite in precedenza, sottolinea che non può essere accolta né la tesi – sostenuta dalla proposta del relatore – dell'accoglimento del ricorso del candidato Lotito né tanto meno la tesi della permanenza del seggio al senatore Carbone. Pertanto, dichiara il proprio voto di astensione.

Il senatore CRUCIOLI *(M5S)*, nel ritenere, per le ragioni già esposte, che la controversia non può essere risolta né a favore del candidato Lotito né a favore del senatore Carbone, annuncia il proprio voto di astensione sulla proposta del relatore.

Il PRESIDENTE mette quindi ai voti la proposta da ultimo avanzata dal relatore Paroli di accogliere il ricorso elettorale presentato dal candidato Lotito e di procedere conseguentemente alla contestazione dell'elezione del senatore Carbone.

La Giunta approva a maggioranza.

Il seguito dell'esame della Regione Campania è quindi rinviato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE ritiene doveroso fornire alla Giunta una serie di precisazioni con riferimento ad alcune recenti polemiche giornalistiche concernenti le richieste di autorizzazione a procedere all'esecuzione di decreti di sequestro, riferite a vicende coinvolgenti il senatore Siri.

Come noto, l'autorità giudiziaria ha proceduto in tempi diversi ad inviare alla Presidenza del Senato due distinte richieste autorizzatorie riguardanti l'esecuzione di due diversi provvedimenti di sequestro, con riferimento allo stesso procedimento penale riguardante il senatore Siri, in concorso con il collaboratore Perini, per il reato di autoriciclaggio aggravato (articolo 648-*ter*.1 del codice penale):

1) *Doc*. IV, n. 2. Richiesta della procura di Milano del 30 luglio 2019 di autorizzazione ad eseguire il sequestro di due personal computer e dei relativi hard disk nei riguardi del senatore Siri;

2) *Doc*. IV, n. 4. Richiesta della procura di Milano del 23 settembre 2019 di autorizzazione ad eseguire il sequestro dello *smartphone* di proprietà ed in uso del concorrente nel reato Perini, anche con riferimento alle conversazioni riguardanti il senatore Siri.

Per entrambe le richieste della magistratura la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea l'autorizzazione a procedere: v. *Doc*. IV, n. 2-A (relatore Urraro – 6 novembre 2019) e *Doc*. IV, n. 4-A (relatore Urraro – 15 novembre 2019). Si tratta di proposte della Giunta al momento pendenti in stato di relazione presso l'Assemblea.

Di recente il senatore Siri ha fatto pervenire al Presidente della Giunta copia del provvedimento del tribunale del riesame del 19 maggio 2020, che annullava il decreto di sequestro ed ordinava la restituzione della copia forense dei contenuti nel frattempo prelevati dall'iPhone e dal *note-book* di proprietà del collaboratore Perini. La motivazione risiede nel fatto che a giudizio del collegio non si ravvisano gli estremi nemmeno del *fumus* del contestato reato di autoriciclaggio nella nota vicenda dell'acquisto della casa a nome della figlia del senatore Siri attraverso un prestito di un istituto bancario sanmarinese.

Dopo una presa d'atto dalla parte dell'ufficio di Presidenza della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nella riunione del 7

luglio 2020, quale Presidente della Giunta ho dato comunicazione del provvedimento del tribunale del riesame al Presidente del Senato per gli evidenti riflessi sulla mancanza di attualità della richiesta di cui al *Doc*. IV, n. 4.

A questo punto, sotto il profilo strettamente formale, appaiono opportune alcune precisazioni.

Riguardo al *Doc*. IV, n. 4 (c.d. «Siri 2») dovrebbe considerarsi cessata la materia del contendere, ancorché sotto il profilo procedurale la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano avrebbe dovuto attivarsi e comunicare la «revoca» della precedente richiesta, oppure, quanto meno, segnalare la necessita di attendere l'esito dell'eventuale ricorso in Cassazione da parte della Procura stessa. In ogni caso allo stato il decreto di sequestro riguardante gli strumenti del collaboratore Perini, della cui esecuzione è stato investito il Senato, è stato annullato.

Pertanto, pur in assenza di formali comunicazioni da parte della magistratura – che sotto il profilo procedimentale potrebbero anche considerarsi dovute e che comunque sul piano della leale collaborazione sarebbero state a dir poco opportune – dopo la trasmissione da parte del senatore Siri dell'ordinanza al Presidente della Giunta e la successiva comunicazione al Presidente del Senato, l'annullamento del decreto di sequestro *de quo* può considerarsi alla stregua di un fatto notorio, di cui non si può non prendere atto.

Ma non basta. Anche riguardo al *Doc*. IV, n. 2 (c.d. «Siri 1»), occorre valutare la motivazione dell'ordinanza del tribunale del riesame, che si basa sulla sostanziale insussistenza del reato contestato e quindi essenzialmente su considerazioni attinenti il merito della vicenda. Infatti, il senatore Siri e il collaboratore Perini sono imputati in concorso dello stesso reato di autoriciclaggio con riferimento alla medesima fattispecie concreta. Il tribunale della libertà di Milano ha sì annullato solo il decreto di sequestro relativo al signor Perini, oggetto del suo riesame, ma con una motivazione che non può non riverberarsi nella sostanza anche sulla legittimità del decreto di sequestro dei personal computer del senatore Siri, avendo il tribunale affermato l'inesistenza del *fumus* del reato di riciclaggio posto a fondamento unico delle due richieste.

Il senatore GRASSO *(Misto-LeU)*, dopo aver evidenziato che non esiste un giudicato cautelare, sottolinea che la questione sollevata dal Presidente Gasparri dovrà essere esaminata dall'Assemblea, avendo la Giunta completato il proprio *iter* sui documenti in questione.

La senatrice ROSSOMANDO *(PD)* sottolinea che le problematiche indicate dal Presidente Gasparri sono già state sottoposte dalla Presidente del Senato alla Conferenza dei Capigruppo e che in ordine alle stesse è già iniziata una valutazione da parte di tale organo.

Allo stato attuale la Giunta, avendo completato – peraltro tempestivamente – il proprio esame, non può più intervenire sulla materia in que-

stione, che sarà oggetto di valutazione da parte della Conferenza dei Capigruppo ed eventualmente dell'Assemblea.

Il PRESIDENTE concorda sulla necessità, sottolineata dal senatore Grasso e dalla senatrice Rossomando, che la Conferenza dei Capigruppo assuma le opportune decisioni in merito alla vicenda in questione, optando in particolare per un rinvio della stessa in Giunta o, in alternativa, per la calendarizzazione in Assemblea. Fa inoltre presente che scriverà una lettera alla Presidente Casellati per informarla sulle comunicazioni svolte nell'odierna seduta.

La seduta termina alle ore 23.

COMMISSIONI 1ª e 8ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

Martedì 4 agosto 2020

Plenaria

19ª Seduta

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(1883) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 luglio.

Il presidente COLTORTI ricorda che, come già comunicato per le vie brevi, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è stato prorogato a giovedì 6 agosto, alle ore 10, e informa che le memorie depositate dai soggetti auditi e quelle richieste agli ulteriori soggetti segnalati dai Gruppi sono disponibili per la pubblica consultazione sulle pagine *web* delle Commissioni.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il presidente COLTORTI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* sottolinea che il ciclo di audizioni svolto è stato molto ampio e ha consentito di acquisire elementi utili per la riflessione e l'analisi del provvedimento. Precisa che l'orientamento del suo Gruppo sul decreto-legge in titolo non è del tutto contrario, ma occorre risolvere alcune criticità, segnalate appunto nel corso delle audizioni.

Rinviando le questioni di dettaglio alla fase emendativa, si sofferma su tre temi da affrontare preliminarmente.

In primo luogo, dal momento che con il decreto-legge n. 76 si intende semplificare il quadro normativo per rilanciare l'economia, sarebbe preferibile evitare il rinvio a provvedimenti legislativi di rango secondario, prevedendo invece misure immediatamente applicabili.

In secondo luogo, rileva criticamente che la disciplina derogatoria prevista dal decreto in esame, per dispiegare i suoi effetti positivi, dovrebbe avere una durata più estesa o addirittura essere introdotta in modo definitivo.

Infine, sottolinea la necessità di ampliare il periodo di tempo per il voto degli italiani all'estero: lo slittamento del termine entro cui strutture consolari e ambasciate devono inviare le schede in Italia, infatti, rischia di abbreviare il tempo per le operazioni di voto.

Il senatore PAGANO *(FIBP-UDC)* ritiene che il provvedimento all'esame, con le opportune modifiche, possa effettivamente rilanciare l'economia del Paese, in gravi difficoltà a causa della emergenza sanitaria ancora in corso.

Sottolinea che Forza Italia non può che essere favorevole a un testo che mira a ridurre gli adempimenti burocratici e snellire le procedure che finiscono per bloccare l'iniziativa imprenditoriale. Si sofferma, in particolare, sulle modifiche in tema di disciplina degli appalti, procedimenti e processi amministrativi e responsabilità amministrativa. Su questi temi, nel corso delle audizioni sono emersi spunti di riflessione interessanti, che spingono a interventi ancora più decisi nel senso della semplificazione delle procedure, riconoscendo più fiducia a dirigenti e autorità locali, salvo intervenire a posteriori per verificare il rispetto della normativa.

A suo avviso, inoltre, sarà necessario estendere la durata della validità delle misure di semplificazione in esame.

Riservandosi di intervenire in modo più approfondito nel corso dell'esame degli emendamenti, assicura la più ampia disponibilità a collaborare con la maggioranza per migliorare il testo del Governo, su cui esprime complessivamente un giudizio positivo.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* nota che, in parte, il provvedimento può effettivamente favorire la semplificazione della pubblica amministrazione, migliorandone la funzionalità, ma contiene anche norme che possono avere ricadute dannose dal punto di vista della legalità e della trasparenza.

Sottolinea che l'esempio della ricostruzione in tempi molto ridotti del ponte di Genova, che spesso viene proposto nel dibattito pubblico, non può essere preso in considerazione, dato che in quel caso non è stato necessario prevedere un nuovo tracciato, che avrebbe richiesto verifiche e autorizzazioni, né predisporre un progetto, che – come è noto – è stato donato dall'architetto Renzo Piano.

Sottolinea che già la legge n. 443 del 2001, cosiddetta legge obiettivo, era volta a snellire e accelerare i tempi di realizzazione delle opere, invece solo il 4 per cento di quelle previste è stato portato a termine, a fronte di conseguenze negative sotto il profilo della concorrenza e della trasparenza. Altrettanto criticabile, a suo giudizio, è la scelta di prevedere norme in deroga, che hanno favorito in passato la realizzazione di opere incompiute, come quelle costruite per i campionati mondiali di calcio.

Del resto, anche l'ANAC aveva fornito indicazioni per una procedura accelerata, quindi si sarebbe potuto applicare tale disciplina e intervenire sulle opere sotto soglia, che costituiscono la maggior parte degli appalti della pubblica amministrazione. Segnala, inoltre, che a causa del blocco del *turnover* le amministrazioni pubbliche sono prive delle professionalità necessarie per la predisposizione e valutazione dei progetti, quindi bisognerebbe procedere a un piano straordinario di assunzioni.

Esprime un giudizio negativo anche sulle disposizioni di semplificazione in materia edilizia, di cui all'articolo 10, che rischiano di favorire una *deregulation* pericolosa per il territorio. Ritiene necessario, invece, favorire i progetti di rigenerazione urbana e la tutela dei centri storici, per evitarne lo sfruttamento.

Ricorda, inoltre, che in audizione il procuratore nazionale antimafia De Raho ha formulato gravi perplessità circa la possibilità di garantire il rispetto della legalità senza i necessari controlli preventivi.

Infine, ritiene che la nuova fattispecie dell'abuso d'ufficio sia eccessivamente indeterminata.

Conclude, auspicando che sia possibile modificare profondamente il testo all'esame, evitando di ripetere errori già commessi in passato.

Il senatore VITALI *(FIBP-UDC)* ritiene che il provvedimento offra spunti interessanti da approfondire e consolidare nell'ordinamento, purché la maggioranza sia disponibile al confronto costruttivo con le opposizioni.

Sottolinea l'indifferibilità della modifica del codice dei contratti pubblici e del reato di abuso d'ufficio, che al momento costituisce un alibi per la burocrazia per prevedere procedure più farraginose. A tal fine, sarà necessario individuare un punto di mediazione, per rilanciare davvero l'economia del Paese.

Ritiene opportuno regolamentare le zone economiche speciali (ZES), attualmente previste come incentivo per le aree depresse del Mezzogiorno, ed estenderle a tutto il territorio nazionale, in particolare al Nord, dove c'è una maggiore concentrazione di imprese in sofferenza.

La senatrice PIROVANO *(L-SP-PSd'Az)* osserva che il testo proposto dal Governo contiene alcune misure positive, che tuttavia ritiene insufficienti, come emerso anche nel corso delle audizioni.

Si sofferma in particolare sulle disposizioni relative agli enti locali, esprimendo una valutazione positiva sull'articolo 18, che restituisce ai sindaci la pienezza dei poteri di ordinanza previsti dall'ordinamento vigente, in particolare in tema di sanità pubblica, prima dell'introduzione dei limiti dettati in relazione all'emergenza da Covid-19 con l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Concorda con la senatrice De Petris circa la necessità di prevedere risorse economiche adeguate nonché la dotazione di personale qualificato per mettere i Comuni nelle condizioni di attuare le nuove procedure semplificate.

Rileva criticamente che viene attribuita al responsabile del procedimento (RUP) una forma di responsabilità connessa al rispetto dei tempi dello stesso, sui quali in realtà egli non ha la possibilità concreta di incidere.

A proposito di affidamento diretto dei lavori per i contratti sotto soglia, ricorda che nel corso delle audizioni è stata segnalata la necessità di apportare chiarimenti al principio di rotazione degli inviti e al criterio geografico.

Infine, preannuncia la presentazione di emendamenti sul tema dei segretari comunali.

Il senatore CIOFFI *(M5S)* osserva che la finalità, ampiamente condivisa, del provvedimento in esame è quella di consentire di spendere in maniera rapida le risorse finanziarie disponibili. A tal fine, sarà utile svolgere una riflessione sulle modalità per accelerare i numerosi passaggi che si susseguono tra la progettazione dell'opera e la sua realizzazione. Suggerisce inoltre che un importante apporto alla finalità di semplificazione potrebbe essere fornito dalla valorizzazione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia prevista dall'articolo 97, comma 8, del codice dei contratti pubblici.

Per quanto riguarda gli interventi in materia di edilizia, ricorda che la possibilità di demolire e ricostruire ha dimostrato in passato potenzialità positive, come ad esempio nel caso della ricostruzione che ha seguito il sisma in Friuli nel 1976, ma certamente i componenti delle Commissioni riunite si potranno giovare del lavoro svolto dalla Commissione ambiente in materia di rigenerazione urbana.

Anche la parte del provvedimento relativa alla digitalizzazione della pubblica amministrazione si presta a stimolanti considerazioni, in quanto se è giusto promuovere la migrazione delle pubbliche amministrazioni verso il *cloud*, bisognerà valutare attentamente i profili connessi alla titolarità di quest'ultimo.

Il senatore MALLEGNI *(FIBP-UDC)* si dichiara piacevolmente sorpreso dal contenuto del provvedimento in esame, che avrebbe potuto tranquillamente essere adottato da uno dei governi Berlusconi. La maggioranza sembrerebbe aver preso finalmente atto che vi è una parte significativa degli italiani che lavora e produce, ma che è considerata dalla pubblica amministrazione più un suddito che un cittadino. Alcune misure contenute nel decreto-legge costituiscono delle vere e proprie *deregulation*, come, in particolare, le semplificazioni e le altre misure in materia di edilizia previste dall'articolo 10. Tuttavia, da quanto emerso finora in discussione generale, parrebbe che componenti della stessa maggioranza prospettino modifiche al testo così profonde da sovvertirne completamente la filosofia di base ed è dunque necessario capire quale sia la linea che verrà tenuta delle forze che sostengono il Governo.

Si sofferma poi sul tema dei segretari comunali, osservando che o si abolisce del tutto tale figura, trasformando i segretari comunali in dirigenti, o le si restituisce la funzione di rendere il parere di legittimità, in quanto attualmente essa si si trova in un limbo tra Ministero dell'interno ed enti locali.

Il senatore RUOTOLO *(Misto)* sottolinea che, dalle audizioni così come dal dibattito finora svolto, è emerso che il provvedimento in esame è complessivamente positivo, sebbene sia necessario apportare alcuni correttivi.

Innanzitutto, replicando al senatore Pagano, osserva che – pur essendo condivisibile l'esigenza di adottare procedure semplificate per snellire e accelerare la realizzazione delle opere – non bisogna rinunciare ai controlli di legalità, la cui qualità anzi andrebbe elevata, soprattutto per i lavori sotto soglia. Evidenzia che soprattutto i subappalti sono soggetti alle infiltrazioni della criminalità organizzata, per cui sarebbe utile poter attingere informazioni da tutte le banche dati disponibili per le verifiche antimafia.

Infine, rileva che, per ovviare ai problemi della cosiddetta burocrazia difensiva, si dovrebbe elevare il livello qualitativo della classe dirigente.

Il senatore GRASSI *(L-SP-PSd'Az)* ritiene che il provvedimento, pur rispondendo ai criteri di necessità e urgenza, prevede una serie di interventi privi di un disegno politico organico e svincolati da un progetto di riforma complessivo.

In tema di digitalizzazione della pubblica amministrazione, rileva criticamente che le modalità per effettuare un interpello all'Agenzia delle entrate sono eccessivamente complesse e richiedono il possesso di una casella di posta elettronica certificata.

Ritiene inoltre non più rinviabile la modifica della fattispecie di abuso d'ufficio, dal momento che la quasi totalità dei procedimenti si risolve con l'archiviazione o l'assoluzione dell'imputato. Osserva, tuttavia, che la formulazione della norma è involuta e contorta e non chiarisce con precisione che l'elemento materiale che integra il reato di abuso d'ufficio

esclude l'eccesso di potere. Peraltro, spesso non viene considerato l'elemento psicologico: ciò induce a ritenere che non sia sufficiente la modifica di cui all'articolo 23 per eliminare la cosiddetta «paura della firma» del funzionario pubblico, che preferisce restare inoperoso per evitare una valutazione negativa del suo comportamento.

Il senatore RUSPANDINI *(FdI)* auspica che le forze di maggioranza abbandonino ogni posizione ideologica a fronte del grido di dolore emerso nel corso delle audizioni svolte dalle Commissioni riunite da parte di cittadini e imprese che attendono una risposta forte da parte dello Stato. La priorità è quella di svecchiare la pubblica amministrazione, che ancora si regge per buona parte su personale assunto decenni fa quando il contesto era ben diverso, a partire dalla diffusione dei *computer* e delle tecnologie. Spostare un semplice cancello e fare una gara di appalto miliardaria sono cose diverse, che richiedono soluzioni diverse. Il tema delle semplificazioni non può dunque divenire una bandiera o offrire il destro a chiusure ideologiche. Esso non è una parola d'ordine, ma un'esigenza per i cittadini e per le imprese. Si deve sburocratizzare, in quanto la burocrazia e le procedure complesse generano privilegi e disuguaglianza.

La seduta, sospesa alle ore 17, riprende alle ore 17,10.

La senatrice PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)*, nel salutare con favore l'intento di semplificare le procedure, si duole del fatto che il lavoro svolto dall'8ª Commissione sui lavori pubblici non abbia trovato una collocazione organica, ma sia stato spezzettato in una miriade di provvedimenti, che ne rendono complessa la lettura. In generale, rileva in molte disposizioni contenute nel provvedimento in esame – a partire dall'articolo 8, comma 10, sul documento unico di regolarità contributiva – una mancanza di chiarezza che darà adito a interpretazioni confliggenti e a contenzioso, in aperto contrasto con le finalità semplificatorie dell'intervento. Anche gli interventi sulla figura del RUP paradossalmente attribuiscono a quest'ultimo maggiori responsabilità e rischi, con la conseguenza che nessuno vorrà più svolgere tale funzione. Peraltro, si continua a scrivere i decreti come se esistessero solo i grandi comuni, le città metropolitane e le grandi aziende, mentre in realtà la grande maggioranza dei destinatari di queste disposizioni sono piccoli comuni e piccole e medie imprese, che hanno ovviamente risorse umane molto più limitate e che non si possono permettere costose consulenze. A tal proposito, sarebbe importante che l'ANAC e la Corte dei conti fornissero una consulenza preventiva agli enti locali, che devono essere aiutati prima della gara. Anche la riscrittura dell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici sulle cause di esclusione si presterà a dubbi interpretativi e a ricorsi giurisdizionali, in quanto non è chiaro sulla base di quali elementi si potrà affermare che la stazione appaltante sia a conoscenza e possa adeguatamente dimostrare che un operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte.

Si sofferma poi sul tema della rigenerazione urbana, sottolineando che i vuoti urbani generano degrado e sono spazi che devono essere restituiti ai cittadini, come è avvenuto a Milano, cosa che peraltro non comporta consumo di suolo essendo aree già utilizzate. Inoltre, il rispetto pedissequo della sagoma, del prospetto e di tutte le caratteristiche non genera di per sé buone architetture. Le esperienze di tanti altri Paesi europei dimostrano infatti che ciò che importa è realizzare architetture di buona qualità.

Valuta positivamente la spinta alla digitalizzazione del Paese, ma servono risorse umane e finanziarie per gli enti pubblici, che devono essere accompagnati nella transizione.

Il senatore SANTILLO *(M5S)* pone l'accento sull'importanza di ridurre i tempi di realizzazione delle opere pubbliche, intervenendo sui vari livelli che vanno dalla progettazione al collaudo. Uno strumento importante di accelerazione è il ricorso all'aggiudicazione sulla base del minor prezzo che, in realtà, a seguito delle modifiche apportate nella legislatura in corso, è il prezzo più congruo, più vicino al prezzo medio che a quello più basso. L'applicazione di tale criterio può portare ad aggiudicazioni molto più rapide di quelle effettuate sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che richiede tempi più lunghi, se non altro per la costituzione della commissione e l'individuazione di criteri oggettivi, che si presteranno maggiormente ad essere oggetto di contestazione di quanto non sia un criterio puramente matematico.

Con riferimento al tema del RUP, ritiene condivisibile l'approccio del provvedimento in esame che stimola l'azione e disincentiva l'inazione. Per quanto concerne l'applicazione del criterio di rotazione degli inviti che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, sarà necessario trovare un punto di equilibrio tra un criterio di prossimità e il principio della concorrenza. Infine, ritiene che la soglia a 150.000 euro per l'affidamento diretto sia molto alta per quanto concerne servizi e forniture e si dovrà dunque valutare una differenziazione.

Il senatore BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)* ricorda che il provvedimento in esame contiene tante misure in materia ambientale e che la Commissione ambiente, della quale fa parte, aveva anche richiesto la riassegnazione del provvedimento in esame alle Commissioni riunite 1ª, 8ª e 13ª, ma che tale richiesta non è stata accolta.

Quello delle semplificazioni è un pendolo che oscilla tra la revisione di interi settori e interventi puntuali e sarebbe opportuno prevedere l'introduzione di una legge annuale di semplificazione, analogamente a quanto accade con la legge europea e la legge di delegazione europea. Peraltro, una volta che le misure di semplificazione sono state adottate, è fondamentale che ad esse sia data concreta attuazione e che quindi non restino sulla carta ma possano incidere in maniera positiva sulla vita delle comunità e sull'attività degli amministratori.

Nello specifico, sul provvedimento in esame bisognerà operare in varia maniera, a seconda della misura, completando alcune disposizioni, inserendo interventi che sono rimasti fuori dal testo e infine chiarendo alcuni punti che rimangono oscuri, ad esempio per quanto riguarda le misure in materia edilizia di cui all'articolo 10 e quelle relative alla ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici di cui all'articolo 11, onde evitare che misure di semplificazione si possano trasformare in complicazioni.

Si sofferma poi sulle semplificazioni delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica, di cui all'articolo 52, e sulle semplificazioni delle procedure nei siti di interesse nazionale, di cui all'articolo 53, auspicando che possa essere recuperato il lavoro fatto per la predisposizione di una risoluzione approvata all'unanimità.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

La senatrice SUDANO *(IV-PSI)*, relatrice per l'8ª Commissione, replica, esprimendo apprezzamento per gli interventi che si sono susseguiti in discussione generale, dai quali sono emersi numerosi elementi di riflessione che si sommano a quelli sottoposti alle Commissioni riunite dai numerosi soggetti auditi.

Il provvedimento in esame è richiesto dal Paese e questo sarà di stimolo a maggioranza e opposizione per lavorare con spirito collaborativo.

Si farà dunque uno sforzo per trovare un punto di mediazione tra le varie sensibilità, auspicando da parte di tutti un atteggiamento di apertura anche sui temi più ideologici.

Il senatore GARRUTI *(M5S)*, relatore per la 1ª Commissione, replica, riservandosi di intervenire nel corso dell'esame, rilevando come ci siano tutti i presupposti per un proficuo lavoro da parte della Commissioni riunite: la quasi totalità degli auditi, del resto, pur rilevando alcune criticità specifiche, ha riconosciuto la correttezza della strada seguita dal provvedimento.

Dichiara che la maggioranza sarà disponibile a prendere in considerazione le proposte migliorative che verranno presentate nel rispetto del principio di apportare semplificazioni senza ulteriori costi per le finanze pubbliche: il che, precisa, non sarà però privo di positive ricadute economiche.

Rileva, quanto alla temporaneità dell'efficacia di molte disposizioni, come questa sia finalizzata proprio a verificare gli effetti delle misure adottate senza compromettere l'impianto normativo. Auspica che l'esame rimanga circoscritto al perimetro, già ampio, tracciato dal provvedimento, che deve costituire un'occasione per riaffermare con forza la centralità del Parlamento.

Il sottosegretario MARGIOTTA condivide lo spirito e il metodo proposto dai Relatori e si dice convinto che il Senato potrà svolgere un ottimo lavoro, facendo tesoro delle riflessioni maturate in seno alla 8ª Commissione nel corso dell'indagine conoscitiva sull'applicazione del codice dei contratti pubblici e durante l'esame del decreto-legge «sblocca cantieri» dello scorso anno, unite alle competenze maturate dalla 1ª Commissione sugli altri temi oggetto del provvedimento in esame.

Il Governo manterrà un atteggiamento di grande ascolto e grande attenzione rispetto al lavoro che il Parlamento porterà avanti nelle prossime settimane. Altri Governi, in passato, si sono confrontati con il tema delle semplificazioni, ma evidentemente c'è ancora tanto da fare e ciò rappresenterà uno stimolo per tutti. La concomitanza del lavoro sul decreto semplificazioni e della elaborazione delle proposte per l'impiego delle risorse del *Recovery Fund* costituisce un'occasione unica e imperdibile per Governo e Parlamento. La sfida è quella di generare un aumento del prodotto interno lordo, del numero delle gare e del numero delle opere realizzate. È un progetto in cui devono credere anche le imprese e il settore privato, poiché riguarda la crescita complessiva del Paese. Rispetto al provvedimento in esame, il Governo ha dunque un atteggiamento assolutamente aperto. Non è un decreto di spesa e questo esclude che in questa sede possano essere affrontati temi, evocati in discussione generale, quale quello di un piano straordinario di assunzioni nella pubblica amministrazione. Si tratta tuttavia di temi importantissimi e condivisibili per cui è giusto avviare una riflessione per il futuro.

Il Governo non si dispiace che le forze di opposizione si trovino in sintonia con le misure contenute nel decreto ma, al contrario, auspica che questa sintonia si rafforzi nel corso dell'esame, durante il quale verranno prese in considerazione anche le osservazioni emerse nel corso della discussione generale. Nel corso dell'esame ci sarà poi certamente modo di affrontare anche i temi sollevati dai senatori della maggioranza nel corso del dibattito.

In conclusione, ritiene che lo spirito emerso dagli interventi dei senatori sia quello giusto per affrontare nella maniera adeguata il provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già prevista per domani, mercoledì 5 agosto, alle ore 14, non avrà luogo.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta termina alle ore 18.

BILANCIO (5ª)

Martedì 4 agosto 2020

Plenaria

311ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi e per l'economia e le finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 17,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(867-B) ***Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DELL'OLIO *(M5S)* illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire per l'Assemblea il parere non ostativo espresso per la 12ª Commissione lo scorso 30 giugno.

Il sottosegretario MISIANI concorda con il relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

(1086-A) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016***

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PESCO *(M5S)*, in sostituzione del relatore Saccone, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza,

considerato che la Commissione di merito ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 7 luglio, che non ha osservazioni da formulare.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

Il sottosegretario MISIANI esprime un avviso conforme alla proposta.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

(1883) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale***

(Parere alle Commissioni 1ª e 8ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore DELL'OLIO *(M5S)* illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, in via preliminare, che risulta opportuno acquisire il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica (cosiddetto «allegato 3») di cui il provvedimento sembra essere privo. Altresì, in termini generali – con riferimento ad una serie di disposizioni successivamente richiamate (a titolo esemplificativo, articoli 1, 2, 7, 9, 39, 42 e 47) che sottendono possibili accelerazioni della spesa – rileva che, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge di contabilità, la relazione tecnica dovrebbe evidenziare anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria. Nel dettaglio, con riferimento all'articolo 1, posto che la norma sembra accelerare i tempi di aggiudicazione dei contratti pubblici sotto la soglia comunitaria e, come affermato dalla relazione tecnica, incentivare gli investimenti pubblici, andrebbero fornite maggiori informazioni circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica dovuti ad una possibile accelerazione della spesa rispetto alle previsioni. Inoltre, con riferimento all'eliminazione della garanzia fideiussoria o al suo dimezzamento e considerato che la garanzia copre il rischio della mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva, andrebbe chiarito se tale innovazione, nell'incrementare il rischio della mancata stipula del contratto di aggiudicazione, possa determinare, sia pure in via eventuale, effetti sui saldi di finanza pubblica. Relativamente all'articolo 2, atteso che la norma sembra accelerare i tempi di aggiudicazione dei contratti pubblici sopra la soglia comunitaria e, come affermato dalla relazione tecnica, incentivare gli investimenti pubblici, andrebbero fornite maggiori informazioni circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica dovuti ad una possibile accelerazione della spesa. Con riguardo all'articolo 6, si osserva che le disposizioni previgenti del decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddette «sblocca-cantieri») prevedevano soltanto la facoltà di costituire un colle-

gio consultivo tecnico che, invece, ora diviene obbligatorio presso ogni stazione appaltante, per i lavori relativi ad opere pari o superiore alle soglie di rilevanza europea. Nel prendere atto che i compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera, osserva che la norma pone nuovi oneri a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione delle opere, tra l'altro anche per quelle già in esecuzione e che, quindi, hanno un quadro economico già definito. Andrebbero quindi fornite maggiori informazioni sull'ammontare dei compensi che dovranno essere pagati, sugli importi attualmente disponibili nei quadri economici alla voce spese impreviste e sulla loro capienza per affrontare anche altri eventuali oneri imprevisti che possono sopraggiungere. In merito all'articolo 7 istitutivo del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, segnala che, per gli anni successivi al 2020, la dotazione del Fondo sarà alimentata mediante il disegno di legge di bilancio, iscrivendo un importo corrispondente al cinque per cento delle maggiori risorse stanziate nella prima delle annualità del bilancio, nel limite massimo di 100 milioni di euro, per la realizzazione da parte delle amministrazioni centrali e territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento di quelle già previste a legislazione vigente. Pertanto, al momento il Fondo appare finanziato solo per l'anno in corso. Altresì, si osserva che la previsione di alimentare il Fondo mediante le risorse disponibili in bilancio anche in conto residui, destinate al finanziamento dell'opera e non più necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo, sembra configurare la rinuncia a possibili economie finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Per quanto riguarda l'articolo 8, comma 4, con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto e alla previsione che per tali lavori il direttore dei lavori effettui lo stato di avanzamento dei lavori (SAL), contestualmente emetta il certificato di pagamento ed effettui il pagamento entro quindici giorni dall'emissione del certificato di pagamento, andrebbe chiarito se la disposizione determini un'accelerazione nella previsione dei pagamenti e, di conseguenza, produca sui saldi di finanza pubblica effetti differenti rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente. Relativamente al riconoscimento dei maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa le effettive disponibilità nei quadri economici dell'intervento di tali risorse idonee alla scopo e senza pregiudizio nei confronti del pagamento delle eventuali altre spese a valere sulla predetta voce. Sul medesimo punto, circa l'idoneità dell'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per coprire i maggiori costi derivanti dal piano di sicurezza e coordinamento, si richiedono elementi di valutazione, posto che i ribassi d'asta potrebbero essere utilizzati per far fronte a eventuali maggiori fabbisogni che dovessero manifestarsi nel corso della realizzazione dei lavori e, dunque, a garanzia della conclusione degli stessi senza necessità di ul-

teriori finanziamenti. Circa l'articolo 9, comma 1, lettera *c)*, che consente al commissario straordinario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, di avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale, andrebbe chiarito se tale possibilità possa determinare un'accelerazione della spesa con impatto sui saldi di finanza pubblica e se tale procedura appaia prudenziale rispetto alle modalità e ai tempi di assegnazione delle risorse. Osserva poi che il comma 1, lettera *e)*, modifica il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto «sblocca-cantieri»), ponendo a carico dei quadri economici delle opere non più i soli compensi dei commissari, ma anche le spese di supporto tecnico. Inoltre, la nuova versione del comma 5 pone sempre a carico dei quadri economici delle opere anche gli oneri di avvalimento di strutture di pubbliche amministrazioni o società a controllo pubblico. Infine, si aggiunge la possibilità per i commissari straordinari di nominare un sub-commissario, il cui compenso è posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare. Si richiedono quindi elementi volti a confermare l'assenza di oneri per la finanza pubblica asserita dalla relazione tecnica. In merito all'articolo 10, comma 1, lettere *g)* e *h)*, che modificano alcuni criteri per il calcolo del contributo per il rilascio del permesso di costruire, andrebbe acquisita conferma dell'assenza di effetti negativi di gettito. Relativamente all'articolo 14, sui disincentivi all'introduzione di nuovi oneri regolatori, ferma restando l'opportunità di un approfondimento sulle implicazioni di sistema della norma in esame – per le quali rinvia ai *dossier* del Servizio del bilancio e del Servizio studi – risulta comunque necessario un chiarimento circa il rinvio operato all'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) per la stima del costo per gli atti di iniziativa governativa. Al riguardo – onde evitare un contrasto con i principi della legge di contabilità e finanza pubblica – chiede conferma che la quantificazione degli oneri associati alle detrazioni fiscali continui ad essere operata attraverso la presentazione di apposita relazione tecnica, da sottoporre al controllo parlamentare, associata alle norme di rango primario dirette a determinare l'onere ed assicurare la necessaria copertura finanziaria. In merito all'articolo 15 sull'Agenda per la semplificazione, appare opportuno integrare la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3, aggiungendo, in fine, le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Con riguardo all'articolo 17 sulla stabilità finanziaria degli enti locali, osserva che le norme in esame sono finalizzate a rinviare l'adozione del piano di riequilibrio finanziario e le connesse misure sanzionatorie in caso di inadempimento, determinando di fatto una posticipazione delle misure dirette al ristabilimento di una sana gestione finanziaria dell'ente. Sul punto, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, anche al fine di effettuare una valutazione sulla permanenza degli equilibri finanziari degli enti interessati dalla norma e sul contributo degli stessi al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. In merito all'articolo 24, comma 1, lettera *f)*, che introduce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione per dispositivi mobili, andrebbe confer-

mato che le stesse siano in grado di adempiervi avendo a disposizione le sole risorse disponibili a legislazione vigente. Analoghe rassicurazioni andrebbero fornite con riferimento all'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale. In relazione ai profili di quantificazione di cui all'articolo 29, comma 2, riferibili alla costituzione e sviluppo della piattaforma unica nazionale, tenuto conto che – secondo la relazione tecnica – le risorse di cui al comma 490 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 sono attualmente libere e non ancora preordinate ad altre finalità, segnala che si tratta di uno stanziamento per l'anno 2019 che, ove non impegnato e «libero», dovrebbe essere andato in economia e non essere quindi più disponibile. Con riguardo all'articolo 31, commi 3 e 4, andrebbero acquisiti elementi istruttori volti a suffragare l'effettiva invarianza di oneri, rispetto a quelli sostenuti a legislazione vigente, derivanti dall'istituzione, presso il Ministero dell'interno, della Direzione centrale per l'innovazione tecnologica. Peraltro, l'istituzione di una nuova figura dirigenziale generale può trovare compensazione nella soppressione di due figure dirigenziali non generali, a condizione che queste ultime corrispondano a posizioni presenti nell'organico di fatto e non solo in quello di diritto. Relativamente all'articolo 37, sarebbe opportuno un approfondimento sul meccanismo previsto dal comma 1, lettera *b)*, n. 2 e dal comma 2 in base ai quali si provvede all'acquisito, da parte dell'ufficio del registro delle imprese, del domicilio digitale tramite gara nazionale bandita dalla Consip: secondo le norme in esame, i costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse da società o imprese individuali con domicilio digitale inattivo o non indicato al registro delle imprese, fino alla loro concorrenza. Andrebbero a tale proposito forniti elementi di quantificazione dei costi di svolgimento delle gare e di acquisto dei domicili, da comparare sulle entrate ricavate dalle sanzioni. Risulta opportuno acquisire elementi informativi volti ad escludere effetti negativi di cassa dalle previsioni di cui all'articolo 39 sulla semplificazione della misura «Nuova Sabatini», che rendono più facile l'accesso ai contributi, mediante erogazione in un'unica quota in luogo delle sei attualmente previste. Relativamente all'articolo 42 sulla semplificazione dell'attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), le relative previsioni tendono alla semplificazione e accelerazione delle procedure in materia di approvazione delle varianti ai progetti definitivi approvati dal CIPE in materia di infrastrutture strategiche, di utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d'opera, di proroga di dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti già approvati dal CIPE. Le citate misure sembrano dunque determinare un'accelerazione nella realizzazione delle opere e nel sostenimento delle relative spese e, pertanto, appare opportuno acquisire maggiori elementi di dettaglio circa gli eventuali effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli scontati a legislazione vigente. Inoltre, particolare rassicurazione andrebbe posta sugli eventuali risvolti onerosi che potrebbero derivare a carico della finanza pubblica per

effetto della possibilità concessa al soggetto aggiudicatore di approvare le varianti ai progetti definitivi senza intervento del CIPE con possibile aumento dei costi senza controllo pubblico. In merito all'articolo 43, comma 7, chiede chiarimenti sulla compatibilità con l'asserita invarianza degli oneri della nuova modalità di comunicazione dell'elenco annuale dei lavoratori agricoli da parte dell'INPS. Con riferimento all'articolo 46, comma 1, lettera *b)*, che modifica l'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2017, atteso che alle zone economiche speciali (ZES) sono ricollegati anche benefici fiscali, tanto che alla loro istituzione erano ascritti effetti onerosi in termini di minor gettito (crescenti fino a 150,2 milioni di euro nel 2020), osserva che la possibilità di ridefinirne i confini (verosimilmente ingrandendone le superfici) e di istituire zone franche doganali intercluse anche nelle ZES interregionali appare suscettibile di determinare maggiori oneri. Circa l'articolo 47, atteso che la norma in commento appare imprimere un'accelerazione nell'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e di quelle del bilancio europeo, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica dovuti ad una possibile accelerazione della spesa. Chiede elementi informativi sui possibili effetti per la finanza pubblica derivanti dall'articolo 48, comma 4, lettera *c)*, che autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a ridefinire il rapporto convenzionale stipulato con la società UIRNet Spa, soggetto attuatore unico per la realizzazione e la gestione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale. In merito all'articolo 50, segnala che numerose modifiche apportate al codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 – in particolare il comma 1, lettera *f)*, che sostituisce l'articolo 19 – tendono alla riduzione dei termini delle procedure connesse alla valutazione di impatto ambientale (VIA). A tal fine, andrebbe chiarito se l'abbreviazione dei termini possa essere eseguita mediante un utilizzo più efficiente delle risorse umane e strumentali presenti a legislazione vigente o, diversamente, debba essere perseguita mediante un loro potenziamento, con maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento alla Commissione Tecnica PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima) che viene istituita (comma 1, lettera *d)*) alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e alla quale si estende l'applicabilità delle norme sul funzionamento e sui relativi costi dettate per la Commissione VIA-VAS, andrebbe confermato se il sistema tariffario previsto per la Commissione VIA-VAS possa essere idoneo anche a coprire integralmente i costi di funzionamento e dei componenti della istituenda Commissione Tecnica PNIEC, atteso che nei confronti dei componenti la commissione i compensi saranno stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro dell'organo collegiale e in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti. Relativamente all'articolo 63, chiede elementi informativi volti a suffragare la congruità della copertura finanziaria di cui al comma 6, dal momento che l'articolo in commento prevede un programma e un piano straordinari: un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano (comma 1) e un piano straordinario di interventi prioritariamente

esecutivi di manutenzione dei canali irrigui (comma 2). Tuttavia, il citato comma 6 prevede uno stanziamento di 100 milioni di euro in due anni, senza distinguere quanta parte sia destinata al primo programma e quanta parte al secondo piano. Inoltre, si tratta, per espressa previsione, di un finanziamento «per i primi interventi di attuazione», lasciando prospettare la necessità di reperire ulteriori risorse. Per ulteriori approfondimenti ed osservazioni, rinvia alla Nota n. 162 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario MISIANI si riserva di fornire le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1745) ***FERRAZZI ed altri. – Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti***

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

La relatrice FERRERO *(L-SP-PSd'Az)* chiede al sottosegretario Misiani se il Governo ha concluso le verifiche sulle questioni finanziarie poste dal provvedimento.

Il rappresentante del GOVERNO risponde che gli approfondimenti istruttori sono ancora in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1763) ***Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede***

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 luglio.

La relatrice FAGGI *(L-SP-PSd'Az)* richiama sinteticamente i rilievi sollevati sul provvedimento in titolo, con particolare riguardo all'impatto sul bilancio della sensibile riduzione dell'organico dei cappellani militari.

Il sottosegretario MISIANI ribadisce che il Ministero della difesa, nella nota già messa a disposizione dei senatori, ha fornito sul punto, per gli aspetti finanziari, elementi informativi rassicuranti.

La relatrice FAGGI *(L-SP-PSd'Az)* procede quindi a illustrare, alla luce dei chiarimenti e delle rassicurazioni forniti dal Governo, la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esa-

minato il disegno di legge in titolo e acquisisti gli elementi informativi presentati dal Governo, secondo i quali: con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, si rappresenta che la nuova formulazione dell'articolo 17 del codice dell'ordinamento militare non reca innovazioni rispetto alle attività già espletate, a legislazione vigente, dai cappellani militari, potendo quindi trovare attuazione con le risorse umane e finanziarie già stanziate; relativamente all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, che inserisce nel codice dell'ordinamento militare il nuovo articolo 1533-*bis*, si rassicura circa l'invarianza di oneri per la finanza pubblica derivanti dalle modalità di esercizio in concreto dell'assistenza spirituale alle forze armate e si rappresenta che, già a legislazione vigente, l'attività di cura parrocchiale presuppone la disponibilità di alloggi di servizio; con riguardo all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, viene assicurata l'assenza di oneri connessi all'istituzione della figura dei cappellani coordinatori, trattandosi di un mero incarico di funzione, che non comporta alcuna modifica del trattamento economico; con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettere *ss)*, *vv)* e *zz)*, viene fatto presente che le nuove forme di avanzamento di cui agli articoli 1608, 1611 e 1612 del codice dell'ordinamento militare sono funzionali alla riduzione degli oneri, attraverso la riduzione di alcune figure di vertice, l'allungamento dei tempi di accesso ai gradi più elevati e la revisione del trattamento economico; in merito al riassetto dell'organico, viene confermata la riduzione, a regime, a 162 unità, agendo sulle immissioni di personale della categoria iniziale (cappellani addetti) che potranno essere effettuate solo se le consistenze effettive lo permetteranno. Viene, altresì, ricordato che, secondo la relazione tecnica, a garanzia dell'invarianza finanziaria, il nuovo articolo 1577 del codice dell'ordinamento militare, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera *dd)*, prevede, tra le cause di cessazione dal servizio permanente dei cappellani militari, la facoltà di revoca della designazione da parte dell'autorità ecclesiastica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

Il sottosegretario MISIANI si pronuncia in senso conforme alla proposta della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1721) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019***

(Parere alla 14ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 luglio.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Ricorda, al riguardo, che risultano ritirati presso la Commissione di merito le proposte 20.0.5, 20.0.45, 20.0.9, 20.0.27, 20.0.35, 20.0.34, 20.0.43 e 20.0.44.

Il relatore MANCA *(PD)* riepiloga i rilievi formulati con sugli emendamenti relativi all'articolo 20.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 20.0.1, 20.0.3, 20.0.7, 20.0.11, nonché sugli emendamenti 20.0.4, 20.0.6, 20.0.12, 20.0.13, 20.0.14, 20.0.16, 20.0.17, 20.0.18, 20.0.19, 20.0.20, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.23, 20.0.24, 20.0.28 e 20.0.32, vertenti sul tema della plastica, mentre non ha osservazioni da formulare sulla proposta 20.0.2.

Si pronuncia altresì in senso contrario, per i profili di finanza pubblica, sugli emendamenti 20.0.15, 20.0.38, 20.0.26, 20.0.30, 20.0.31, 20.0.31 (testo 2), 20.0.42, 20.0.37, 20.0.46 e 20.0.47, nonché sulla proposta 20.0.29, non segnalata dal relatore.

Concorda con la Commissione sull'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria dell'emendamento 20.0.25, mentre esprime una valutazione non ostativa sulle proposte 20.0.36. 20.0.48 e 20.0.49.

Si riserva di dare successivamente l'avviso sulle riformulazioni riferite al medesimo articolo.

Il senatore TOSATO *(L-SP-PSd'Az)*, nel rilevare con disappunto che il Governo ha espresso un avviso contrario sulla maggior parte degli emendamenti in esame, volti essenzialmente a recepire direttive europee o ad adeguare l'ordinamento interno a regolamenti eurounitari, ritiene necessario che, in assenza di una motivazione di carattere generale per fattispecie così diverse, la rappresentante del Governo illustri per ciascun emendamento, in modo specifico e analitico, le ragioni della valutazione contraria.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)* chiede chiarimenti sulla valutazione contraria espressa sull'emendamento 20.0.1.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI risponde che l'avviso contrario è stato espresso per assenza della relazione tecnica, aggiungendo che il Ministero dell'interno ha ribadito al riguardo la necessità che, dal distacco di uno o più appartenenti alle Forze di polizia, previsto alla lettera *p)* della proposta, non derivino oneri aggiuntivi a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)* chiede che l'esame dell'emendamento sia accantonato in attesa dell'acquisizione della relazione tecnica.

Richiama quindi le considerazioni critiche già più volte formulate, dal punto di vista metodologico, sull'espressione di un parere contrario per assenza di relazione tecnica, che non garantisce chiarezza sulle ragioni delle valutazioni negative del Governo e rischia di mettere in discussione il ruolo della Commissione bilancio.

Il senatore TOSATO *(L-SP-PSd'Az)* considera legittimo e opportuno, anche in considerazione dei presumibili tempi di esame del provvedimento, che su un numero di emendamenti, previo accantonamento, sia prodotta dal Governo la relazione tecnica.

Il senatore PICHETTO FRATIN *(FIBP-UDC)*, nel dare atto della coerenza della posizione manifestata dal senatore Errani, ritiene, in relazione alla proposta 20.0.1, che dal distacco previsto dalla lettera *p)* non derivino effetti finanziari onerosi, trattandosi di uno spostamento interno alla Pubblica amministrazione, e quindi una valutazione contraria può essere giustificata solo per ragioni politiche.

Il RELATORE ricorda che nell'esame del provvedimento in titolo il Governo ha assicurato una certa flessibilità di valutazione, concordando in molti casi sull'espressione di un parere di semplice contrarietà, ad esempio nel caso di rischio di procedure d'infrazione.

Con riguardo alla questione metodologica, richiamata dal senatore Errani, su cui vi è stato dibattito fin dall'inizio della Legislatura, sarebbe necessario un Ufficio di Presidenza o, comunque, una sede specificamente dedicata a individuare un criterio obiettivo e condiviso nella valutazione degli emendamenti che richiedono una relazione tecnica, prevedendo eventualmente, in tali ipotesi, il coinvolgimento della Commissione in sede referente per selezionare le proposte di maggiore rilevanza.

Il senatore TOSATO *(L-SP-PSd'Az)*, dopo aver osservato che l'esame dei profili finanziari non dovrebbe coinvolgere le Commissioni di merito, riconosce che la Ragioneria generale dello Stato non può predisporre e verificare le relazioni tecniche su tutti gli emendamenti che ne necessiterebbero, ribadisce tuttavia la possibilità di procedere in tal senso per un numero limitato di proposte, quando vi è disponibilità di tempo, come nel caso in questione: ovviamente ciò presuppone la buona volontà del Governo, rischiando altrimenti l'esame di ridursi a una prova di forza.

La rappresentante del GOVERNO assicura la massima disponibilità dell'Esecutivo a lavorare proficuamente con le opposizioni, nel rispetto dei diversi ruoli.

Il PRESIDENTE reputa quindi opportuno un approfondimento sulla proposta 20.0.1, che viene pertanto accantonata.

La senatrice FERRERO *(L-SP-PSd'Az)* chiede delucidazioni sull'avviso contrario espresso dal Governo sugli emendamenti 20.0.3, 20.0.7 e 20.0.11.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI fa presente che le proposte, oltre a essere estranee per materia rispetto alla legge di delegazione europea, recano oneri non quantificati e non coperti.

Il RELATORE considera chiara e condivisibile la valutazione del Governo.

La rappresentante del GOVERNO dà quindi conto delle ragioni alla base dell'avviso contrario espresso in relazione agli emendamenti dal 20.0.4 al 20.0.32, vertenti sulla medesima materia riportando il parere espresso dal Dipartimento delle finanze, secondo cui gli eventuali effetti di natura fiscale legati all'imposta di consumo sui manufatti in plastica, da compensare per ottenere l'invarianza finanziaria, possono essere stimati in occasione della redazione dei decreti attuativi.

Il senatore TOSATO *(L-SP-PSd'Az)*, soffermandosi sull'emendamento 20.0.4, ne sottolinea il carattere evidentemente ordinamentale.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)* osserva che alcune delle proposte in questione, tra cui gli emendamenti 20.0.4 e 20.0.13, appaiono difficilmente censurabili come onerosi. Richiama quindi l'esigenza di una maggiore attenzione nell'applicazione dell'articolo 81, che rischia altrimenti di essere svilito.

Il senatore PICHETTO FRATIN *(FIBP-UDC)* ritiene che il Governo non dovrebbe utilizzare in modo strumentale la valutazione sui profili finanziari per evitare di esprimersi sul merito politico delle proposte. In ogni caso, la Commissione bilancio deve avvalersi delle proprie prerogative per trovare un punto di equilibrio.

La senatrice FAGGI *(L-SP-PSd'Az)* condivide l'opportunità di convocare un Ufficio di Presidenza dedicato alle questioni di metodo, allo scopo di superare il rischio di stallo emerso nell'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE reputa legittimo procedere a un approfondimento istruttorio sugli emendamenti segnalati all'articolo 20, quando non emergano evidenti profili di onerosità.

Il relatore MANCA *(PD)*, associandosi alle considerazioni del Presidente, ritiene che in tali casi potrebbe anche valutarsi l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

La rappresentante del GOVERNO ritiene preferibile, in un'ottica prudenziale, accantonare le proposte emendative per procedere a un supplemento di istruttoria.

Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori TOSATO *(L-SP-PSd'Az)*, ERRANI *(Misto-LeU)* e PICHETTO FRATIN *(FIBP-UDC)*, nonché la rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame delle proposte 20.0.15, 20.0.38, 20.0.26, 20.0.29 e 20.0.30, per consentire un approfondimento sulla loro possibile natura ordinamentale o comunque non onerosa.

Il senatore PICHETTO FRATIN *(FIBP-UDC)* contesta la valutazione contraria espressa dal Governo sugli emendamenti 20.0.31 e 20.0.31 (testo 2), che a suo avviso non presentano profili di onerosità.

Il PRESIDENTE, nel rilevare che tali proposte prevedono l'istituzione di una struttura di supporto per il Commissario straordinario nominato per la procedura d'infrazione in tema di discariche, ritiene che non sono da escludersi al riguardo effetti onerosi, e prospetta pertanto l'espressione di un parere contrario sul testo base e l'accantonamento dell'esame della riformulazione.

La senatrice FAGGI *(L-SP-PSd'Az)*, intervenendo incidentalmente sull'emendamento 20.0.34, che risulta ritirato, ritiene incomprensibile la scelta effettuata presso la Commissione di merito, in considerazione della rilevanza di tale proposta anche rispetto al provvedimento in tema di semplificazioni attualmente all'esame del Senato.

Il PRESIDENTE prospetta quindi l'accantonamento dell'esame della proposta 20.0.42, per valutare se sia sufficiente, ai fini dell'espressione di un parere non ostativo, l'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria.

Avverte quindi che si passa all'esame delle riformulazioni riferite all'articolo 20.

Il relatore MANCA *(PD)* riepiloga i rilievi sollevati sulle riformulazioni relative all'articolo 20.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 20.0.12 (testo 2), 20.0.37 (testo 2), 20.0.46 (testo 2) e 20.0.47 (testo 2), mentre non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sugli emendamenti 20.0.2 (testo 2), 20.0.8 (testo 2), 20.0.12 (testo 3), 20.0.12 (testo 4), 20.0.37 (testo 3) e 20.0.47 (testo 3).

Non essendovi al riguardo richieste di intervento, il PRESIDENTE propone di procedere all'esame degli emendamenti, riferiti ad altri articoli, accantonati nelle sedute precedenti.

La Commissione conviene.

Il RELATORE ricorda, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, che occorre valutare la compatibilità degli effetti finanziari degli emendamenti 3.1 (che prevede campagne informative), 3.4 (che prevede misure per la promozione delle opere europee anche per le piattaforme di condivisione di contenuti video) e 3.14 (in relazione ai compiti di tutela del diritto d'autore per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 2 del medesimo articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari della proposta 4.14, che prevede la garanzia di uniformità tra aree geografiche di accesso e di velocità minima.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli emendamenti 5.34, 5.36, 5.38 e 5.107 (in materia di obiettivi di consumo energetico da fonti rinnovabili e incentivi nel settore dei trasporti e dell'aviazione, nonché di crediti d'immissione al consumo), 5.45 (in materia di sostegno della filiera del biogas e biometano), 5.48, 5.50, 5.73, 5.81, 5.82, 5.95 e 5.108 (in materia di biocarburanti, promozione dell'utilizzo energetico di biomasse e riconoscimento, tra le materie prime, del ruolo dei rifiuti e residui), 5.53 (volto a favorire l'installazione di impianti idroelettrici), 5.54 e 5.55 (in materia di valorizzazione dell'autoconsumo).

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 7, occorre valutare l'emendamento 7.29 (in materia di designazione dell'autorità di contrasto per le pratiche commerciali sleali).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, appare opportuno valutare la portata normativa e gli effetti finanziari dell'emendamento 9.49 (che prevede obblighi per i comuni in materia di spettacoli viaggianti).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, appare opportuno valutare la portata normativa e gli effetti finanziari dell'emendamento 12.17 (in materia di silenzio assenso).

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 14, occorre valutare gli emendamenti 14.10 e 14.11 (che prevedono il divieto di nuovi oneri per le imprese di allevamento).

La rappresentante del GOVERNO esprime una valutazione contraria sulla proposta 3.1, per oneri non quantificati e non coperti, nonché sugli emendamenti 3.4 e 3.14, in assenza di relazione tecnica.

Formula altresì un avviso contrario, per mancanza di relazione tecnica, sulla proposta 4.14.

Il senatore TOSATO *(L-SP-PSd'Az)*, nel prendere atto dell'interpretazione ristrettiva seguita dal Governo nella valutazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3, non ritiene tuttavia accettabile il giudizio contrario espresso sull'emendamento 4.14, che dal semplice dato testuale non presenta evidentemente profili di onerosità.

La sottosegretaria MALPEZZI fa presente al riguardo che il Ministero dello sviluppo economico ha confermato l'avviso contrario sulla proposta, giacché non si dispone di elementi utili ai fini della valutazione tecnico-finanziaria.

Dopo gli interventi dei senatori ERRANI *(Misto-LeU)* e Laura BOTTICI *(M5S)*, ad avviso dei quali non possono escludersi effetti finanziari negativi correlati all'emendamento in questione, il PRESIDENTE, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, prospetta l'espressione di un parere contrario.

Avverte quindi che si passa all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 5.

La rappresentante del GOVERNO, con riguardo agli emendamenti 5.34, 5.36, 5.38 e 5.107 fa presente che la Ragioneria generale dello Stato rinvia alla valutazione delle competenti amministrazioni, le quali segnalano la difficoltà di effettuare una quantificazione degli effetti finanziari per la genericità delle disposizioni.

Dopo un articolato dibattito al quale prendono parte i senatori TOSATO *(L-SP-PSd'Az)*, ERRANI *(Misto-LeU)*, DELL'OLIO *(M5S)*, Laura BOTTICI *(M5S)*, il RELATORE e la rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE prospetta un parere di semplice contrarietà sulle proposte 5.34, 5.36, 5.38 e 5.107, in ragione della difficoltà di valutarne i profili finanziari.

La sottosegretaria MALPEZZI si pronuncia quindi in senso contrario per gli aspetti finanziari, sulle proposte 5.45, 5.53, 5.54 e 5.55, mentre non ha osservazioni da formulare sugli emendamenti 5.48, 5.73, 5.81, 5.82, 5.95 e 5.108.

In relazione alla proposta 5.50, condiziona l'avviso non ostativo ad una riformulazione, di cui dà lettura.

Il senatore TOSATO *(L-SP-PSd'Az)* chiede di accantonare brevemente l'esame della proposta 5.50, per consentire ai proponenti di valutare la riformulazione del Governo.

Con riguardo invece alle analoghe proposte 5.54 e 5.55, in materia di valorizzazione dell'autoconsumo, non ritiene ravvisabili, alla luce di una semplice lettura, profili di onerosità.

La rappresentante del GOVERNO, nel segnalare che la Ragioneria generale dello Stato rinvia al riguardo alla valutazione dell'amministrazione competente, riporta che, ad avviso del Ministero dello sviluppo economico, gli emendamenti 5.54 e 5.55 appaiono ambigui e quindi gli effetti non sono stimabili. Dopo un breve dibattito, al quale prendono parte i senatori TOSATO *(L-SP-PSd'Az)* e DELL'OLIO *(M5S)*, il RELATORE prospetta l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 7.29 risulta ritirato.

Prospetta quindi, d'accordo con la sottosegretaria Malpezzi, l'ulteriore accantonamento dell'esame delle proposte 9.49, su cui il Governo sta valutando una riformulazione, e 12.17, per consentire un supplemento istruttorio.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti 14.10 e 14.11, che prevedono il divieto di nuovi oneri per le imprese di allevamento, fa presente che la Ragioneria generale dello Stato rinvia alla valutazione del Ministero della salute, il quale esprime un avviso contrario, dando conto delle relative motivazioni.

Il relatore MANCA *(PD)* reputa al riguardo sufficiente l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Il senatore TOSATO *(L-SP-PSd'Az)* osserva che, alla luce delle motivazioni addotte dal Ministero della salute, sarebbe più congruo dare un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE ritiene che la contrarietà semplice sia in linea con l'impostazione prudenziale seguita nella valutazione di analoghe proposte.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il RELATORE, sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti rimasti accantonati nelle precedenti sedute e quelli relativi all'articolo 20, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.4, 3.14, 4.14, 5.45, 5.53, 20.0.3, 20.0.7, 20.0.11, 20.0.31, 20.0.37, 20.0.46, 20.0.47, 20.0.12 (testo 2), 20.0.37 (testo 2), 20.0.46 (testo 2) e 20.0.47 (testo 2).

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 5.34, 5.36, 5.38, 5.107, 5.54, 5.55, 14.10 e 14.11.

Sull'emendamento 20.0.25, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Esprime parere non ostativo sugli emendamenti 5.48, 5.73, 5.81, 5.82, 5.95 e 5.108.

Il parere è altresì non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 20, fatta eccezione per le proposte 20.0.1, 20.0.4, 20.0.6, 20.0.12, 20.0.13, 20.0.14, 20.0.16, 20.0.17, 20.0.18, 20.0.19, 20.0.20, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.23, 20.0.24, 20.0.28, 20.0.32, 20.0.15, 20.0.38, 20.0.26, 20.0.30, 20.0.29, 20.0.31 (testo 2) e 20.0.42, il cui esame resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso sugli emendamenti 3.5 (testo 2), 3.6 (testo 2), 3.11 (testo 2), 4.3 (testo 2), 4.12 (testo 2), 4.22 (testo 2), 5.9 (testo 2), 5.52 (testo 2), 5.50, 5.53 (testo 2), 5.64 (testo 2), 5.66 (testo 2), 5.72 (testo 3), 5.72 (testo 4), 5.80 (testo 2), 5.89 (testo 2), 5.91 (testo 2), 5.93 (testo 2), 5.96 (testo 2), 5.97 (testo 2), 5.106 (testo 2), 6.4 (testo 2), 7.22 (testo 2), 7.45 (testo 2), 7.46 (testo 3), 9.49, 12.17, 12.18 (testo 2) e 15.12 (testo 2).».

Posta in votazione, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 5 agosto 2020, già convocata alle ore 9, non avrà luogo, e che la seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, si terrà 10 minuti dopo la prima sospensione dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute della Commissione è integrato, in sede consultiva, con l'esame del disegno di legge n. 1905 (Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario).

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 20,20.

€ 4,00